

Rapporto aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
7299R A	13 dicembre 2017	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 28 marzo 2017 concernente la modifica della Legge sulla
polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'allontanamento e il divieto di
rientro in ambito di violenza domestica di cui all'art. 9a
Richiesta di posticipo dell'entrata in vigore**

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'attuale art. 9a LPol prevede che l'ufficiale di polizia può decidere l'allontanamento per dieci giorni di una persona dal suo domicilio e vietarle l'accesso a determinati locali e luoghi, se costei rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica. La vigente norma prevede il coinvolgimento sistematico del Pretore, che deve decidere la conferma o la revoca della misura dell'allontanamento.

Con il messaggio n. 7299 del 28 marzo u.s., il Governo ha proposto le modifiche seguenti di tale norma:

- rinuncia all'esame sistematico da parte del Pretore, suo intervento solo in caso di ricorso;
- introduzione della base legale per la trasmissione delle decisioni di allontanamento all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (di seguito UAR) e per la presa di contatto con gli autori di violenza domestica (attualmente ciò avviene solo su base volontaria);
- introduzione della base legale per la tracciabilità degli interventi ad opera delle polizie comunali.

Il messaggio prevede che, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la modifica sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale ed entrerà immediatamente in vigore.

Il Gran Consiglio, nella seduta del 16 ottobre u.s., ha accolto all'unanimità la modifica. La stessa è stata pubblicata nel Foglio Ufficiale del 20 ottobre u.s.

Il termine per l'esercizio del diritto di referendum è scaduto, inutilizzato, il 4 dicembre u.s.

Poiché i servizi interessati (UAR, polizia cantonale) hanno chiesto di posticipare l'entrata in vigore della modifica di legge fino al 1° febbraio 2018, in data 11 dicembre u.s. il Dipartimento delle istituzioni, attraverso la sua Divisione della giustizia, ha formulato la relativa istanza all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

In data 12 dicembre u.s., l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha trasmesso detta richiesta, per esame e preavviso, alla scrivente Commissione, alla quale il Gran Consiglio aveva attribuito l'evasione del messaggio.

II. MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DI POSTICIPO DELL'ENTRATA IN VIGORE

Come spiegato dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni nel corso di un'audizione davanti a questa Commissione, le motivazioni della richiesta, presentata a nome del Consiglio di Stato, sono di tipo essenzialmente organizzativo, oltre che comunicativo.

È stato spiegato che, a livello organizzativo, occorre ancora predisporre vari aspetti di coordinamento tra gli attori coinvolti dalla modifica di legge (Ufficio assistenza riabilitativa UAR, polizia cantonale, Preture). In particolare, occorre affinare e testare le modalità delle segnalazioni degli allontanamenti da parte della polizia all'UAR (la modifica prevede che ogni decisione di allontanamento sarà trasmessa immediatamente anche all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR), che dovrà prendere contatto con la persona allontanata). A tale proposito, è in preparazione una piattaforma informatica comune UAR-Polca, gestita con il sistema Sharepoint, dove saranno inseriti i documenti "Decisione di allontanamento" e "Segnalazione violenza domestica". Questa piattaforma sarà messa in funzione con tutta probabilità solo nei primi giorni del gennaio 2018; occorrerà quindi disporre del tempo necessario per testarla, così da poter essere pronti al 1° febbraio 2018, come postulato.

Alla Commissione è stato comunicato che sulla piattaforma sarà anche protocollato da parte dell'UAR il seguito della segnalazione e meglio: contatto con l'autore (data/chi/modalità); esito (accordo al sostegno da parte dell'UAR e quindi apertura dell'incarto oppure, in caso di diniego, distruzione dei documenti). Nella piattaforma figurerà anche l'informazione relativa allo stato (libere o occupate) delle camere per gli autori (foyer UAR); ciò permetterà alla pattuglia di polizia di accompagnare la persona allontanata in una delle camere disponibili. La piattaforma sarà accessibile anche ai Pretori, autorità che rimane competente in caso di ricorso (visti i tempi brevi, è utile continuare a disporre di un'informazione rapida).

È stato altresì indicato che sono in corso di designazione da parte dell'UAR i collaboratori che si occuperanno della gestione della piattaforma e del contatto immediato con l'autore/autrice della violenza domestica.

Inoltre, è in corso di allestimento l'aspetto informativo: la polizia cantonale dovrà difatti predisporre la necessaria informazione e formazione agli ufficiali e agenti, come pure alle polizie comunali sulle nuove modalità. La Divisione della giustizia si occuperà invece di informare i Pretori.

III. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione è sensibile alle considerazioni esposte dal Dipartimento delle istituzioni. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni suesposte, propone al Gran Consiglio di accogliere la richiesta di posticipare al 1° febbraio 2018

l'entrata in vigore della modifica di legge in oggetto, adottando a tal fine il decreto legislativo annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore

Agustoni - Bignasca - Delcò Petralli -

Ducry - Ferrara - Filippini - Galusero -

Gendotti - Ghisolfi - Giudici - Lepori -

Rückert - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989; modifica

(del 13 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la modifica della legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989, adottata il 16 ottobre 2017 e pubblicata sul Foglio ufficiale n. 84 del 20.10.2017 (pag. 9177), del seguente tenore:

I.

La legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 è così modificata:

Art. 9a - Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica

¹L'ufficiale di polizia può decidere l'allontanamento per dieci giorni di una persona dall'abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l'accesso a determinati locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica o sessuale di altre persone facenti parte della stessa comunione domestica.

²La polizia cantonale si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell'abitazione e la invita a designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali strettamente necessari per la durata dell'allontanamento.

³La polizia cantonale informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine della misura dell'allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano essere pronunciate altre misure.

⁴L'ufficiale di polizia comunica per iscritto entro 24 ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi dell'allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

⁵La decisione di allontanamento e divieto di rientro può essere contestata, entro 3 giorni dalla notifica, davanti al pretore, il quale la esamina sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro 3 giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia.

⁶L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa prende immediatamente contatto con la persona allontanata; se quest'ultima non desidera consulenza la documentazione ricevuta viene distrutta.

⁷La polizia comunale è tenuta a trasmettere indilatamente alla polizia cantonale copia della documentazione concernente i suoi interventi in ambito di conflitti domestici.

⁸Sono riservati i disposti previsti dal Codice di procedura penale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.";

- considerato che il termine di referendum è scaduto infruttuoso il 4 dicembre 2017;

- su richiesta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

L'entrata in vigore della suddetta modifica di legge è posticipata al 1° febbraio 2018.

II.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.